

CONTROLLO

Nelle Srl controlli distinti tra revisore legale e organo di controllo

di Emanuel Monzeglio



Il nuovo **documento di ricerca n. 247 di Assirevi**, pubblicato nell'aprile 2022 che sostituisce e aggiorna il precedente (234R – Aprile 2021), fornisce alcuni **orientamenti interpretativi** in relazione al dettato normativo di cui **all'[articolo 2477 cod. civ.](#)**.

In via preliminare è importante fare un breve *excursus* sulla normativa attualmente in vigore per **la nomina del revisore o dell'organo di controllo**.

Infatti, sulla base dei nuovi parametri individuati nell'[articolo 2477 cod. civ.](#), tale nomina dovrà avvenire **entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022**, ovvero nell'anno solare 2023. Il nuovo termine deriva dalle **modifiche** - ultima di una sequenza numerosa - **apportate all'[articolo 379, comma 3](#), del Codice della Crisi d'Impresa dall'[articolo 1-bis D.L. 118/2021](#)** (si veda il precedente contributo articolo "[L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina](#)" del 13.01.2022).

Attualmente, il novellato [comma 2, lettera c\) dell'articolo 2477 cod. civ.](#) prevede che le società a responsabilità limitata **siano obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore** se per **due esercizi consecutivi superano uno** dei seguenti limiti: **totale dell'attivo euro 4.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 4.000.000 e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità**. L'obbligo **cessa** nel momento in cui per **tre esercizi consecutivi** la società **non supera** alcuno dei limiti sopra descritti.

Analizzando la lettera dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), pare **lecita la possibilità** per le Srl **di optare** "a propria scelta" per la nomina **dell'organo di controllo** – unipersonale o collegiale – **o del revisore legale**.

Emergono, quindi, tre possibili strutture diverse di controlli:

1. **solo interno**: svolge sia la funzione di controllo sulla gestione sia la revisione legale.

La funzione del controllo contabile **è esercitabile dall'organo di controllo**, in virtù del rinvio alla disciplina delle S.p.A., solamente in caso di **assenza dell'obbligo di consolidamento** e nella contestuale **presenza di un'apposita clausola** dello statuto che disponga tale possibilità;

2. **solo esterno**: nomina di un revisore che svolga la sola revisione legale;
3. **interno ed esterno**: nomina sia dell'organo di controllo sia del revisore legale.

L'elevata **flessibilità** concessa dal legislatore nell'ambito dei controlli nelle società a responsabilità limitata porta con sé alcune **conseguenze**.

Invero, **l'elasticità nella scelta** di optare per un **controllo solo interno ovvero solo esterno** comporta un mutamento sia **del soggetto deputato al controllo sia della natura e dell'oggetto dei controlli** cui si intende sottoporre la società.

Secondo quanto si legge nel documento di ricerca n. 247, ad avviso di Assirevi, qualora una società a responsabilità limitata **opti per la nomina del solo revisore legale** a quest'ultimo **spetterà solamente l'attività di revisione legale**, mentre *"non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione"* ai sensi dell'[articolo 2403 cod. civ.](#)

Viceversa, nel caso in cui la scelta dovesse ricadere sulla nomina **dell'organo di controllo**, quest'ultimo svolgerà **il controllo sulla gestione** e, al ricorrere delle condizioni di cui all'[articolo 2409-bis cod. civ.](#), la revisione legale.

La conferma dell'orientamento succitato si ricava, in primo luogo, dal **raffronto tra la normativa** di riferimento **dell'organo di controllo** – ovvero l'[articolo 2403 cod. civ.](#) – e quella **del revisore legale** oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010; in seconda battuta dal fatto che l'[articolo 2477, comma 1, cod. civ.](#) **non** può essere letto nel senso per cui **l'atto costitutivo potrebbe determinare competenze e poteri del revisore legale**.

Nel proseguo del documento, Assirevi chiarisce che, **indipendentemente dall'assetto di controlli scelto** dalla società, la **revisione legale** dovrebbe essere una tipologia di controllo **minimo obbligatorio**. Il tutto supportato dall'inserimento della locuzione *"ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti"* secondo cui il legislatore avrebbe inteso chiarire come tale controllo **debba in ogni caso essere attribuito ad un soggetto**, sia esso l'organo di controllo (unipersonale o collegiale) o un revisore legale.

In conclusione si può, quindi, affermare con ragionevole certezza che nel caso in cui la società - obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale ai sensi dell'[articolo 2477 cod. civ.](#) – opti per la nomina del **solo revisore legale**, esso **non può in nessun modo esercitare** il controllo sulla gestione essendo **incaricato della sola funzione di controllo contabile**.